



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL PARCO REGIONALE DEL MINCIO, IL COMUNE DI RODIGO, IL COMUNE DI CURTATONE, IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO E LA PROVINCIA DI MANTOVA PER SERVIZIO CONGIUNTO TRA GEV E POLIZIE LOCALI CON NATANTI DI PROPRIETA' DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO.

Tra

Il Parco regionale del Mincio, che per brevità sarà di seguito denominato “Parco”, per il quale agisce il Dott. Maurizio Pellizzer, in qualità di Presidente Pro tempore;

e

Il Comune di Rodigo, per il quale agisce il Dott. Gianni Grassi, quale Sindaco pro tempore;

Il Comune di Curtatone, per il quale agisce il Dott. Carlo Bottani, quale Sindaco pro tempore;

Il Comune di Porto Mantovano, per il quale agisce il dott. Massimo Salvarani, quale Sindaco pro tempore

La Provincia di Mantova, per la quale agisce il Dott. Carlo Bottani, quale Presidente pro tempore

Premesso che la Regione Lombardia, con la Legge Regionale 28 Febbraio 2005, n. 9 e s.m.i., avente ad oggetto “ *Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica*” riconosce la funzione di volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico e alla diffusione di una cultura attiva e di condotte improntate alla sostenibilità ambientale, integrandone l’attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica e che tale servizio è istituito per favorire la formazione di una conoscenza civica di rispetto e di interesse per la natura, la biodiversità, il territorio, per la loro tutela e per una gestione

razionale e sostenibile delle risorse ambientali, improntati su principi di precauzione e prevenzione;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2009, n. 3832 sono stati individuati gli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie per i quali hanno poteri di accertamento;

- che al punto 5 del predetto Decreto le Guardie Ecologiche Volontarie, di seguito GEV, cooperano alle attività di cui all'art. 10 della legge regionale n. 9/2005, previa intesa tra gli Enti organizzatori del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica e gli Enti responsabili dei Servizi di Polizia Locale;

- che il Parco si è dotato di due natanti che permettono di effettuare controlli sulle acque dei laghi del territorio del Parco;

Premesso, altresì, che la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6, avente ad oggetto *“Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza Urbana”* prevede, tra le altre cose, che gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative, organizzano le loro strutture uniformandosi ai criteri di efficienza, efficacia e capacità di prevenzione degli illeciti amministrativi e che gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali possono avvalersi di proprio personale con funzioni di polizia amministrativa locale nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premessa

La Premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Oggetto della convenzione

Il Parco mette a disposizione i due natanti di proprietà – modello ALAN 57 telaio 04004F-340395 e 04004F – 340567, adeguatamente attrezzati, riportanti le livree del Parco ed in possesso di tutte le attrezzature necessarie per la navigazione, ormeggianti: uno nella darsena del circolo privato “Canottieri Mincio” e l’altro nella darsena di Porto Catena, presso il “Circolo Nautico” e garantirà un servizio di vigilanza ecologica con le GEV che fanno parte del Nucleo Natanti del Parco. Gli Enti aderenti metteranno a disposizione operatori di Polizia Locale e Provinciale che opereranno congiuntamente alle GEV

Art. 3 Scopo

Lo scopo è quello di effettuare una attività di vigilanza congiunta su tutte le acque rientranti nelle aree del Parco del Mincio e degli Enti aderenti alla presente convenzione anche in collaborazione, se del caso, con le altre Forze di Polizia nonché attività di monitoraggio, studio o per altre necessità da concordare tra le parti.

Art. 4 Uso dei natanti

I due natanti di proprietà del Parco dovranno essere guidati esclusivamente dalle GEV che fanno parte del Nucleo Natanti che verranno individuati di volta in volta dal Responsabile del Servizio o da suo delegato. Le GEV agiranno esclusivamente sulla base di un ordine di servizio sottoscritto dal Responsabile che contiene le località da controllare, il giorno e l'orario di servizio, il tipo di natante da utilizzare e i nominativi delle GEV.

Il natante, oltre alle due GEV, potrà trasportare al massimo altre quattro persone; queste possono essere operatori di Polizia Locale/Provinciale, tecnici o amministratori o professionisti appositamente delegati dagli Enti aderenti alla presente convenzione nonché operatori appartenenti alle Forze di Polizia.

I natanti potranno essere utilizzati esclusivamente quando le condizioni atmosferiche lo consentono; in presenza di allerta meteo diramata dal servizio di Protezione Civile Regionale e comunque quando le circostanze di luogo e di tempo non lo consentono, il natante non potrà essere utilizzato.

Art. 5 Modalità di svolgimento del servizio mediante l'uso dei natanti

Il servizio di vigilanza e tutte le altre attività oggetto della presente convenzione avranno una cadenza mensile e verrà concordata formalmente tra i Responsabili della Polizia Locale/Provinciale o loro delegati e il responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica o un suo delegato, con un preavviso di almeno 10 giorni per le attività programmabili. In caso di contingenti necessità i Responsabili, o i loro delegati si accorderanno per le vie brevi e senza formalità.

Art. 6 Oneri

Le spese relative all'utilizzo dei natanti e del servizio di vigilanza ecologica con le GEV sono a carico del Parco mentre ogni Ente aderente si accollerà le spese relative alla gestione del proprio personale in servizio di vigilanza

Art. 7 Durata

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà validità di 3 (tre) anni. Alla scadenza naturale tale termine potrà essere rinnovato o prorogato d'intesa tra gli Enti interessati.

Art. 8 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente accordo, sarà competente il Foro di Mantova.

Art. 9 Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente accordo, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.

Mantova, _____

Per il Parco Regionale del Mincio
Il Presidente
(Dott. Maurizio Pellizzer)

Per il Comune di Curtatone
Il Sindaco
(Dott. Carlo Bottani)

Per Il Comune di Rodigo
Il Sindaco
(Dott. Gianni Grassi)

Per la Provincia Mantova
Il Presidente
(Dott. Carlo Bottani)

Per il Comune di Porto Mantovano
Il Sindaco
(Dott. Massimo Salvarani)